

Della ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PERCENTO MUSICA**Art. 1 Costituzione e denominazione**

1. È costituita un'associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (in seguito denominato "CTS" ovvero "Codice del Terzo Settore"), nel rispetto della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ove vigente, e delle norme del codice civile in tema di associazionismo senza fini di lucro, apartitica, apolitica ed aconfessionale denominata denominato: **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PERCENTO MUSICA"**, in forma abbreviata **"APS PERCENTO MUSICA"** o **"APS %MUSICA"**, in seguito "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In base al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5) sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS che costituiscono peculiari segni distintivi da indicare negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la

disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

4. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale in via dei Cessati Spiriti n. 89, nel Comune di Roma (RM) – cap. 00179.

2. Con deliberazione del Consiglio direttivo, l'Associazione potrà trasferire, se necessario, la sede legale, istituire o trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e all'estero.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. L'Associazione consente l'accesso ad essa senza discriminazioni di alcun genere, essa persegue tutti i fini che rivestono una evidente utilità sociale per gli associati e/o per i terzi, tra cui: promozione della cultura, della musica e dell'arte in genere; educazione, formazione e assistenza anche ai soggetti svantaggiati; tutela dei diritti umani e della persona.

	3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	L'Associazione potrà svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1	
	del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi,	
	avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati.	
	L'Associazione, pertanto, per il raggiungimento dei suoi fini può promuovere varie	
	attività tra cui:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,	
	n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa, rivolte anche a soggetti diversamente abili e/o in condizioni di	
	disagio sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del	
	D.Lgs 117/17;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e	
	al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	L'Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale mediante,	
	senza però che la descrizione che segue costituisca alcun limite, le seguenti iniziative:	
	a) convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documentari, concerti,	
	lezioni – concerti, corsi e lezioni di musica per qualsiasi età;	
	b) corsi di aggiornamento teorico-pratici per giovani e adulti nonché per educatori,	
	insegnanti e operatori in genere del campo della musica;	
	c) registrazioni e incisione di lezioni – concerti e seminari nonché saggi di saggi di	
	artisti vari;	

	d) istituzione di gruppi di studio e di ricerca di metodologie innovative nel campo della	
	didattica musicale, da divulgare attraverso vari mezzi di informazione quali, ad	
	esempio, riviste, giornali, radiotelevisione, nonché attraverso internet e ogni altro	
	futuro strumento;	
	e) acquisizione dei diritti d'autore da musicisti compositori italiani e/o stranieri;	
	f) promozione e sponsorizzazione di artisti italiani e/o stranieri che, con i loro brani,	
	contribuiscono a diffondere la cultura della musica in sintonia con lo spirito	
	dell'Associazione;	
	g) formazione professionale di musicisti e aspiranti musicisti;	
	h) formazione extra scolastica delle persone, anche disagiate, diversamente abili e con	
	disagio sociale.	
	3. L'Associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della	
	Regione Lazio.	
	4. L'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del CTS, può svolgere,	
	oltre a quelle direttamente connesse, attività diverse da quelle di interesse generale	
	sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri	
	e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale che non siano incompatibili con la	
	propria natura di associazione e se realizzate nei limiti consentiti dalla legge.	
	L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio direttivo.	
	5. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente	
	dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al	
	perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere	
	dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche	
	ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati	

	nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari	
	o al cinque per cento del numero degli associati.	
	6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta	
	a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare	
	le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del	
	pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al	
	raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti	
	Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi	
	scopi analoghi o connessi con i propri.	
	Art. 5 Associati	
	1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza	
	scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore), che	
	condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano	
	partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il	
	numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del	
	Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un	
	anno.	
	2. Sono associati dell'Associazione i soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla	
	costituzione, e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio	
	direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal medesimo	
	Consiglio. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare	
	integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.	
	5	

	Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.	
	3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo	
	deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il	
	quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata,	
	delibererà in occasione della prima riunione successiva.	
	4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.	
	5. Il domicilio degli associati è quello risultante dal Libro degli associati	
	dell'Associazione.	
	6. Con il presente Statuto viene riconosciuta ai soci fondatori la paternità nonché la	
	piena proprietà del logo e della denominazione dell'Associazione. Con il presente	
	Statuto viene altresì riconosciuto che in qualunque momento i Soci Fondatori, d'intesa	
	tra loro, possono revocare la licenza d'uso gratuito non in esclusiva del suddetto logo	
	e/o della denominazione concessi all'Associazione.	
	7. Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che	
	enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né	
	essere tenuti al pagamento della quota associativa.	
	Art. 6 Diritti e doveri degli associati	
	1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti	
	dell'Associazione.	
	2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo	
	temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in	

	qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.	
	3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, e se in regola con il versamento della quota sociale, di partecipare alle assemblee, di votare, in proprio e per delega, e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.	
	4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo.	
	Art. 7 Qualità di volontario	
	1. Gli associati volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.	
	2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.	
	3. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.	
	Art. 8 Perdita della qualità di associato	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	- decesso;	
	- dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento	
	7	

	dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza	
	immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in	
	corso.	
	- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo trascorsi sei mesi	
	dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.	
	- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti	
	in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle	
	delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo	
	dell'immagine dell'Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano	
	incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio direttivo delibera il	
	provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato	
	interessato se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere	
	comunicato con mezzo idoneo a notificarlo all'interessato, che potrà ricorrere entro	
	trenta giorni all'Assemblea. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione	
	dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve	
	essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.	
	2. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di	
	recesso o perdita della qualifica di socio.	
	Art. 9 Organi dell'Associazione	
	1. Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) il Consiglio direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) Organo di controllo (eventuale).	
	e) Organo di revisione (eventuale).	

2 Tutte le cariche associative sono elettive.

Art. 10 Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza o impedimento provvederà la medesima assemblea a nominare il presidente della riunione tra i presenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione con il consenso dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della riunione, delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. È convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. La convocazione avviene mediante l'invio di una comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti gli associati.

	7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata	
	per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo	
	scioglimento dell'organizzazione con la relativa devoluzione del patrimonio residuo. È	
	ordinaria in tutti gli altri casi.	
	Sono, in ogni caso, valide le riunioni totalitarie, quelle nelle quali partecipano tutti gli	
	associati.	
	8. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli	
	associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun	
	associato ha un voto.	
	9. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia	
	possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	10. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante	
	delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può	
	rappresentare sino ad un massimo di due associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del	
	Codice civile, in quanto compatibili.	
	Art. 11 Compiti dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina, determinandone il numero, i componenti del Consiglio direttivo;	
	- nomina il Presidente dell'Associazione;	
	- revoca, per gravi motivi, i componenti del Consiglio direttivo e il Presidente;	
	- nomina l'eventuale Organo di controllo e l'eventuale Revisore legale dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;	
	- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.	
	28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	10	

	- delibera, eventualmente, sulla ammissione ed esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio direttivo;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	Art. 12 Assemblea ordinaria	
	1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.	
	2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	Art. 13 Assemblea straordinaria	
	1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	2. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.	
	Art. 14 Nomina e composizione del Consiglio direttivo	
	1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
	2. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da un	

	minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti preferibilmente tra i soci fondatori	
	per le particolari competenze nei vari settori d'attività e/o tra gli associati con specifici	
	requisiti di professionalità sulle materie oggetto di attività dell'Associazione.	
	Tutti i consiglieri devono essere persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti	
	associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di	
	decadenza.	
	3. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.	
	Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli	
	nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare	
	seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono	
	insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare	
	consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per	
	nuove elezioni.	
	4. Il Consiglio direttivo assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendoli tra i	
	propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere	
	attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.	
	Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio direttivo	
	1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e,	
	comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al progetto di	
	bilancio d'esercizio da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati,	
	oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.	
	2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche a mezzo mail o	
	servizio equivalente, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.	
	L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da	
	trattare. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere eseguita mediante l'invio di	
	12	

	telegrammi, sms, mail o servizi equivalenti, inoltrata almeno due giorni prima della data	
	prevista per la riunione.	
	Sono, in ogni caso, valide le riunioni totalitarie, quelle nelle quali partecipano tutti i	
	consiglieri in carica.	
	3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal	
	componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario	
	dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi	
	presiede la riunione.	
	4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la	
	maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale	
	della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di	
	consultare i verbali delle riunioni redatti.	
	Art. 16 Attribuzioni del Consiglio direttivo	
	1. Al Consiglio direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite	
	dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al	
	conseguimento degli scopi dell'Associazione.	
	2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per	
	Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	3. Al Consiglio direttivo spetta inoltre:	
	- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;	
	- amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni	
	più ampio potere al riguardo;	
	- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il progetto di bilancio consuntivo e	
	l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione	

	dell'Assemblea;	
	- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;	
	- indire adunanze, convegni, ecc.;	
	- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;	
	- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;	
	- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;	
	- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;	
	- trasferire, se necessario, la sede legale, istituire o trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e all'estero, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;	
	- istituire dipartimenti per le singole attività svolte nominando i relativi responsabili.	
	- individuare le attività diverse previste ex art. 6 del CTS;	
	- è responsabile degli eventuali adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.	
	4. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle	

	informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è	
	attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o	
	congiuntamente.	
	5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le	
	limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto	
	Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 17 Il Presidente	
	1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in	
	giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.	
	2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica cinque anni e	
	comunque non oltre la durata del Consiglio di cui fa parte ed è rieleggibile. Per gravi	
	motivi può essere revocato dall'Assemblea con motivazione.	
	3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.	
	4. Il Presidente in particolare:	
	provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; è	
	delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in	
	particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi dandone però	
	tempestiva informazione al Tesoriere, se nominato; compiere ordinarie operazioni	
	finanziarie e bancarie d'intesa con il Tesoriere, se nominato; eseguire incassi di qualsiasi	
	natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;	
	effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai	
	dipendenti.	
	Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma	
	abbinata del Tesoriere o di altro componente il Consiglio.	
	5. Può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla legge, i propri poteri. Sulle materie	

	delegate e non ratificate dal Consiglio direttivo, il delegato ne risponde personalmente	
	ed illimitatamente.	
	6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel	
	territorio.	
	7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio	
	direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.	
	Art. 18 Il Segretario ed il Tesoriere	
	1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue	
	funzioni.	
	2. Al Segretario compete:	
	- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;	
	- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che	
	prestano attività di volontariato;	
	- la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;	
	- di mantenere i rapporti fra il Consiglio direttivo e i singoli soci e, secondo le	
	indicazioni del consiglio direttivo, con le associazioni ed enti pubblici e privati italiani e	
	stranieri.	
	3. Il Tesoriere, se nominato, cura ogni adempimento amministrativo dell'Associazione	
	e provvede alla riscossione delle quote sociali, all'amministrazione dei fondi	
	dell'Associazione e ai pagamenti. Di questi, come pure delle somme che per qualsiasi	
	motivo fossero a disposizione dell'Associazione, egli è personalmente responsabile e	
	deve rendere conto, ogni qualvolta gli venga richiesto, al Consiglio direttivo e/o, per	
	esso, al Presidente e all'Assemblea degli associati. Egli ha, altresì, il potere di	
	disposizione sui conti correnti intestati all'Associazione.	
	Deve tenere e aggiornare i libri contabili; vigilare sulle risorse economiche e finanziarie	
	16	

	dell'associazione; mantenere i rapporti con gli Istituti di credito e i finanziatori;	
	predisporre, di concerto con gli altri consiglieri, il progetto di bilancio	
	dell'Associazione.	
	Art. 19 Organo di Controllo	
	1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga	
	opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Codice del	
	Terzo Settore	
	Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto	
	anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e	
	deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	2. L'Organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale;	
	• esercita tutte le altre funzioni che le norme attribuiscono a tale organo.	
	2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti	
	di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del	
	D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.	
	Art. 20 Organo di Revisione legale dei conti	
	1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti	

previsti dalla Legge (art. 31 CTS), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi/dipartimenti sono tenuti a cura dell'organo/ufficio cui si riferiscono.

2. L'associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del CTS.

3. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del Codice del Terzo Settore.

Art. 22 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art.

	6 del CTS;	
	- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	Art. 23 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	
	1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto o per interposta persona, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Art. 24 Esercizio finanziario e Bilancio	
	1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.	
	2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.	
	3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	Art. 25 Bilancio sociale	
	È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.	
	Art. 26 Personale retribuito	

	L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.	
	I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.	
	Art. 27 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione	
	1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 13 comma 2 del presente Statuto.	
	2. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.	
	L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.	
	Art. 28 Registrazione	
	Atto esente dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 CTS.	
	Art. 29 Disposizioni generali	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dalle leggi vigenti in materia e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.	
	Fino alla sua abrogazione, si applicano, altresì, le norme previste dalla L. 383/2000.	